

# **Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori**

## **(Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori)**

del 2 luglio 2020

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 41 capoverso 3 della legge del 28 settembre 2012<sup>1</sup> sulle epidemie (LEp),

*ordina:*

### **Art. 1**            Oggetto e scopo

La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori per evitare la propagazione transfrontaliera del coronavirus SARS-CoV-2.

### **Art. 2**            Quarantena per le persone in entrata

Le persone che entrano in Svizzera e che in un momento qualsiasi nei 14 giorni precedenti l'entrata hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 (Stato o regione con rischio elevato di contagio) sono obbligate a recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l'entrata. Devono soggiornarvi ininterrottamente per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata (quarantena).

### **Art. 3**            Stato o regione con rischio elevato di contagio

<sup>1</sup> Vi è un rischio elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

<sup>1</sup> RS 818.101

- a. nello Stato o nella regione in questione il numero dei nuovi contagi per 100 000 persone è superiore a 60 negli ultimi 14 giorni;
- b. le informazioni disponibili provenienti dallo Stato o dalla regione in questione non permettono una valutazione attendibile della situazione di rischio e vi sono indizi che lasciano supporre un rischio elevato di contagio nello Stato o nella regione in questione;
- c. nelle ultime quattro settimane sono entrate in Svizzera a più riprese persone contagiate che hanno soggiornato nello Stato o nella regione in questione.

<sup>2</sup> L'elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio è riportato nell'allegato. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), sentiti il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), lo aggiorna costantemente.

#### **Art. 4** Deroche alla quarantena

<sup>1</sup> Sono esentate dall'obbligo di quarantena di cui all'articolo 2 le persone che:

- a. effettuano professionalmente il trasporto transfrontaliero di persone o merci su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea;
- b. svolgono un'attività assolutamente necessaria per mantenere:
  1. il funzionamento del settore sanitario,
  2. l'ordine e la sicurezza pubblici,
  3. il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007<sup>2</sup> sullo Stato ospite;
- c. effettuano il trasporto transfrontaliero di persone nell'ambito della loro attività professionale in imprese di trasporto ferroviario, stradale, per via navigabile o aerea e a tale scopo hanno soggiornato nello Stato o nella regione con rischio elevato di contagio;
- d. entrano in Svizzera quotidianamente o per un periodo fino a cinque giorni per motivi professionali o medici necessari e improrogabili;
- e. hanno soggiornato in uno Stato o in una regione con rischio elevato di contagio per meno di 24 ore come passeggeri in transito;
- f. entrano in Svizzera esclusivamente per il transito con l'intenzione e la possibilità di recarsi direttamente in un altro Paese.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro verifica se sussiste un'attività assolutamente necessaria secondo il capoverso 1 lettera b e la attesta.

<sup>3</sup> In casi motivati l'autorità cantonale competente può autorizzare altre deroghe all'obbligo di quarantena o concedere agevolazioni.

<sup>4</sup> Il capoverso 1 non si applica alle persone che presentano sintomi da COVID-19, a meno che i sintomi non siano riconducibili ad altra causa.

**Art. 5** Obbligo di notifica per le persone in entrata

<sup>1</sup> Chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo questa ordinanza deve notificare la sua entrata entro due giorni all'autorità cantonale competente e seguirne le istruzioni.

**Art. 6** Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

**1. Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020<sup>3</sup>**

*Art. 8*

*Abrogato*

**2. Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020<sup>4</sup>**

*Art. 2 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> In caso di quarantena ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 2 luglio 2020<sup>5</sup> non sussiste alcun diritto all'indennità.

**Art. 7** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 6 luglio 2020 alle ore 00.00<sup>6</sup>.

...

In nome del Consiglio federale:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>3</sup> RS 818.101.24

<sup>4</sup> RS 830.31

<sup>5</sup> RS...

<sup>6</sup> Pubblicazione urgente del 2 luglio 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

*Allegato*  
(art. 3 cpv. 2)

## **Elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio**

Arabia Saudita  
Argentina  
Armenia  
Azerbaijan  
Bahrein  
Bielorussia  
Bolivia  
Brasile  
Capo Verde  
Cile  
Colombia  
Honduras  
Iraq  
Isole Turks e Caicos  
Israele  
Kosovo  
Kuwait  
Macedonia del Nord  
Moldavia  
Oman  
Panama  
Perù  
Qatar  
Repubblica Dominicana  
Russia  
Serbia  
Stati Uniti d'America  
Sudafrica  
Svezia